


XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 254 e abb.

Modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

(Testo unificato)

N. 25 – 5 marzo 2014



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 254 e 272

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

(Testo unificato)

N. 25 – 5 marzo 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 – \(\sime\) bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 – \(\sum \) com \(\begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned

Estremi del provvedimento

A.C. 254 e 272

Titolo breve: Modalità per la risoluzione consensuale del contratto di

lavoro per dimissioni volontarie

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XI Commissione

Relatore per la Commissione Maestri

di merito:

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla XI Commissione in sede referente

Oggetto: testo unificato

INDICE

ARTICOLO 1	2	1 -
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DEL AVORO PER DIMISSIONI VOI ONTARIE	_	1 _

PREMESSA

Il provvedimento in esame, di origine parlamentare, reca il testo unificato in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Il testo, composto di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

Le norme introducono misure in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

In particolare, si prevede che:

- la lettera di dimissioni volontarie sia sottoscritta, pena la sua nullità, su appositi moduli resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego (comma 1);
- per contratto di lavoro si intenda qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci (comma 2);
- i moduli siano realizzati secondo direttive definite con decreto, che definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni. Detti moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili anche attraverso i siti *internet* del Ministero del lavoro e *www.cliclavoro.gov.it*, nonché i siti regionali ad essi collegati, garantendo al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità (commi 3 e 4);
- con apposite convenzioni a titolo gratuito siano disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile ai soggetti interessati acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (comma 5);
- siano abrogati l'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. 151/2001 e l'articolo 4, commi da 17 a 23, della L. 92/2012, recanti disposizioni di carattere procedurale in materia di dimissioni volontarie (comma 6).

L'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. 151/2001, dispone, tra l'altro, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni – in caso di gravidanza o di adozione - nei primi tre anni dalla nascita o dalla adozione debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

I commi 17 e 18, dell'articolo 4, della L. 92/2012 dispongono altresì che, fermo restando quanto sopra ricordato, l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione sia sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, oppure presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali. In alternativa, detta efficacia è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore:

• all'attuazione del provvedimento in esame si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 7).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame, con particolare riferimento a commi 1, 4 e 5, prevedono adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche. In proposito – pur rilevando che le disposizioni abrogate dal comma 6 comportano corrispondentemente il venir meno di adempimenti di controllo da parte degli uffici competenti – al fine di verificare l'effettività della complessiva clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 7, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa le modalità di applicazione delle norme. Ciò con particolare riferimento, tra l'altro, alla distribuzione gratuita dei moduli e alla possibilità di acquisire on line detta modulistica, atteso che il comma 4 prevede che il sistema informatico debba assicurare l'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio. In proposito andrebbe esclusa la necessità per le amministrazioni interessate di ricorrere a investimenti relativi alle strutture informatiche, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, tenuto conto che l'attuazione della proposta di legge in esame implica il coinvolgimento delle direzioni territoriali del lavoro, degli uffici comunali e dei centri per l'impiego, appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dalla suddetta attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per il più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché per

il solo bilancio dello Stato. Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se il riferimento alle sole risorse finanziarie volte ad assicurare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento - e non anche a quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente - sia comunque idoneo a garantire l'effettività della predetta clausola di neutralità.